



**POLIZIA
MORTUARIA**

Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 152 del 22 dicembre 1994

SOMMARIO

CAPO I – Disposizioni preliminari

Articolo 1	Finalità delle norme	1
Articolo 2	Competenze del servizio	1

CAPO II – Denuncia della causa di morte ed accertamenti dei decessi

Articolo 3	Denuncia dei decessi	1
Articolo 4	Denuncia decessi accidentali e delittuosi	1
Articolo 5	Denuncia della causa di morte	2
Articolo 6	Accertamenti Necroscopici	2
Articolo 7	Referto all’ autorità Giudiziaria	2
Articolo 8	Rinvenimento di Resti Mortali	3

CAPO III – Autorizzazione al seppellimento o alla cremazione

Articolo 9	Autorizzazione per la sepoltura	3
Articolo 10	Prodotti abortivi	3
Articolo 11	Autorizzazione alla cremazione	3

CAPO IV – Osservazione cadaveri e depositi

Articolo 12	Periodo di osservazione	4
Articolo 13	Modalità per l’ osservazione	4
Articolo 14	Depositi di osservazione	4
Articolo 15	Obitori	5

CAPO V – Sepoltura dei cadaveri

Articolo 16	Obbligo del feretro individuale	5
Articolo 18	Chiusura del feretro	7

CAPO VI – Trattamenti conservati ed antiputrefattivi

Articolo 19	Trattamenti conservati e antiputrefattivi	7
Articolo 20	Trattamenti antiputrefattivi – Disposizioni particolari per il trasporto fuori Comune	7

CAPO VII – Trasporto di cadaveri

Articolo 21	Trasporto di cadaveri	8
Articolo 22	Casi di gratuità (Cassa, trasporto, ecc.)	8
Articolo 23	Autorizzazione al trasporto	8
Articolo 24	Trasporto di salma fuori comune	8
Articolo 25	Trasporto di salma da e per l’ estero	9
Articolo 26	Trasporti di salma fori comune o all’ estero – Malattie infettive diffuse	9
Articolo 27	Trasporti di salme per la cremazione	9
Articolo 28	Trasporto ossa umane e resti mortali	9

CAPO VIII – Consegna di cadaveri al cimitero

Articolo 29	Ammissione nel cimitero	10
-------------	-------------------------	----

CAPO IX – Cimiteri comunali – Piano regolatore del cimitero

Articolo 30	Cimiteri comunali	10
Articolo 31	Vigilanza sull'ordine e manutenzione	10
Articolo 32	Addetti ai servizi cimiteriali	10
Articolo 33	Registro cimiteriale	11
Articolo 34	Camera mortuaria	11
Articolo 35	Sala per autopsie	11
Articolo 36	Ossario comunale	11
Articolo 37	Cinerari	12
Articolo 38	Planimetria dei cimiteri	12

CAPO X – Sistemi di sepoltura

Articolo 39	Specie di sepolture	13
Articolo 40	Utilizzazione dei campi di inumazione	13
Articolo 41	Cippi indicativi delle fosse	13
Articolo 42	Escavazione e ricolmo delle fosse	14
Articolo 43	Larghezza delle fosse	14
Articolo 44	Modalità per le concessioni private	14
Articolo 45	Concessioni speciali gratuite	15
Articolo 46	Tumulazioni temporanee	15
Articolo 47	Doveri del concessionario di sepoltura	15
Articolo 48	Caratteristiche dei loculi	16
Articolo 49	Loculi ossari	16
Articolo 50	Cappelle private	17
Articolo 51	Ornamento delle tombe	17
Articolo 53	Esumazioni straordinarie	17
Articolo 54	Divieti di esumazioni straordinarie	18
Articolo 55	Deposito delle ossa esumate	18
Articolo 56	Avvisi di scadenza	18
Articolo 57	Estumulazioni	18
Articolo 58	Rinvenimento di materiali ed integrità dei resti	19
Articolo 59	Recupero oggetti preziosi o ricordi	19

CAPO XI – Regolamentazione accesso al cimitero

Articolo 60	Orario	19
Articolo 61	Ingresso al cimitero	19
Articolo 62	Riti religiosi	19
Articolo 63	Comportamento del pubblico nel cimitero	20

CAPO XII – Compiti degli addetti ai servizi cimiteriali

Articolo 64	Compiti degli addetti ai servizi cimiteriali	20
-------------	--	----

CAPO XIII – Sanzioni

Articolo 65 Sanzioni 21

CAPO XIV – Disposizioni finali

Articolo 66 Concessioni private perpetue e a tempo determinato anteriori al
Regolamento 21

Articolo 67 Abrogazioni precedenti disposizioni 21

CAPO 1- DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 Finalità delle norme

1. La presente regolamentazione ha lo scopo di coordinare e disciplinare, in armonia con le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria emanato con D.P.R. 285/1990. e di ogni altra disposizione di legge e regolamentare vigente, tutte le disposizioni che attengono nel Comune al servizio necroscopico e alle misure profilattiche relative, al servizio di custodia e di polizia del cimitero comunale, a tutte le operazioni che in via ordinaria e straordinaria vengono compiute sui cadaveri.

Articolo 2 Competenza del servizio

1. Il servizio di Polizia Mortuaria e dei cimiteri è di esclusiva competenza del Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco, il quale si avvarrà, per lo scopo, dei Funzionari Medici all'uopo preposti dall'Unità Sanitaria Locale, dei Medici Necroscopia, degli addetti ai servizi cimiteriali e di ogni altro dipendente assegnato al servizio stesso, anche per quanto riguarda la manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria.

2. Il servizio di Igiene Pubblica del territorio dell'U.S.L. vigila sullo svolgimento delle operazioni di Polizia Mortuaria, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 48/1990.

CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTI DEI DECESSI

Articolo 3 Denuncia dei decessi

1. Ogni caso di morte deve essere denunciato all'Ufficiale dello Stato Civile, entro 24 ore dal decesso:

- *ad uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un loro delegato, o in mancanza, da persona informata del decesso. se la morte avviene nell'abitazione del defunto;*
- *da due persone che ne sono informate, se la morte avviene fuori dall'abitazione del defunto;*
- *dal diretto o da un delegato dell'Amministrazione se la morte avviene in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi.*

2. L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.

3. All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'Ufficiale dello Stato Civile tutte le indicazioni stabilite dall'articolo 140 del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238, nell'Ordinamento dello Stato Civile.

Articolo 4 Denuncia decessi accidentali e delittuosi

1. Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza o rinviene in qualunque luogo pubblico o privato un cadavere è tenuto ad informare l'Autorità municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie a sua conoscenza che possono giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto. L'obbligo della denuncia concerne anche i feti espulsi morti ed i prodotti abortivi di qualunque epoca della gestazione.

Articolo 5

Denuncia della causa di morte

1. I medici debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa. Nel caso di morte di persona, cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

2. Nel caso di soggetto morto per malattia infettiva e diffusiva contenuta nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Medico, oltre che al Sindaco, deve dare immediato avviso al Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. Rimane invariato l'obbligo per il Comune di dare tempestiva comunicazione all'U.S.L.

3. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta da medico necroscopico.

4. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

5. La denuncia della causa della morte di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

6. L'Ufficiale dello Stato Civile, una volta esaurita la compilazione della scheda di cui al comma precedente deve trasmettere copia alla LS.L. entro 30 giorni dalla data del decesso.

7. La scheda di morte ha finalità esclusivamente sanitario-statistiche.

8. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal quarto precedente comma, si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli articoli 37 e 39 del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285 del 10 settembre 1990.

Articolo 6

Accertamenti Necroscopici

1. Le funzioni di medico necroscopico di cui all'articolo 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'Ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate dal Funzionario Medico all'uopo nominato dalla Unità Sanitaria Locale.

2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopico è svolta dal Coordinatore dei servizi sanitari o da un medico da lui delegato.

3. I medici di necroscopia dipendono per tale attività dal Coordinatore Sanitario della Unità Sanitaria Locale ed a questi riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 365 del Codice Penale.

4. Il medico di necroscopia ha compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato articolo 141.

5. La visita del medico necroscopico deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore e non oltre 30 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. 285/1990.

6. A seguito della visita necroscopica, il medico necroscopico compila l'apposito certificato che resterà allegato al registro degli atti di morte.

Articolo 7

Referto all'autorità Giudiziaria

1. Il sanitario o il Medico necroscopico che rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale devono fare immediato rapporto all'Autorità di P.S. e All'Autorità Sanitaria, secondo le rispettive competenze, ai sensi degli articoli 361 e 365 del Codice Penale e dall'articolo 4 del Codice di Procedura Penale.

2. Il rilascio del nulla osta al seppellimento, in tali casi, potrà avvenire solo previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.

Articolo 8 Rinvenimento di Resti Mortali

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'Unità Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto medico necroscopico e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

CAPO III - AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO O ALLA CREMAZIONE

Articolo 9 Autorizzazione per la sepoltura

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile, a norma dell'articolo 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 sullo Stato Civile.

2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane rinvenute, dopo che sia stato concesso il nulla osta da parte dell'Autorità Giudiziaria, previsto dall'articolo precedente.

3. Trascorso il periodo di osservazione di cui al successivo articolo 13 ed ove non ricorrano i casi previsti dal secondo e terzo comma dello stesso articolo e dal successivo articolo 24, il Sindaco autorizza il trasporto del feretro.

Articolo 10 Prodotti abortivi

1. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale.

2. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, comanda di seppellimento alla Unità Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presenta età di gestazione ed il peso del feto.

Articolo 11 Autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado da tutti gli stessi.

2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autentica da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

4. L'autorizzazione di cui al comma I non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopico, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

6. Per le cremazioni devono essere utilizzati crematori riconosciuti idonei ai sensi del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 ed autorizzati ai sensi dell'articolo 343 del T.U.L.S. emanato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.

CAPO IV – OSSERVAZIONE CADAVERI E DEPOSITI

Articolo 12

Periodo di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservati, a conservazione nelle celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopico avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente l'osservazione deve essere protratta finora 48 ore, salvo che il medico necroscopico non accerti la morte nei modi previsti dal comma precedente.

3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, quando le ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Coordinatore Sanitario, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore ed a meno di 48 ore.

Articolo 13

Modalità per l'osservazione

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

2. Tale periodo potrà essere trascorso presso il luogo del decesso, ivi compreso il domicilio del defunto o in altri luoghi quando particolari necessità di onoranze del defunto lo richieda, purché non siano ostacolare e possano essere rilevate eventuali manifestazioni di vita.

3. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco del Ministero della Sanità devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal medico necroscopico all'uopo nominato dall'Unità Sanitaria Locale.

Articolo 14

Depositi di osservazione

1. Nel territorio comunale è predisposto un apposito locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) *morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericolo mantenere per il prescritto periodo di osservazione;*
- b) *morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;*
- c) *ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.*

2. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Unità Sanitaria Locale, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'articolo 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

3. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

4. I depositi di osservazione, che devono essere distinti dagli obitori, possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

5. Il trasporto delle salme al deposito di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

6. Durante il periodo di osservazione i cadaveri non possono essere rimossi.

Articolo 15 Obitori

1. Il Comune dispone di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitorie ali:

- a) *mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;*
- b) *deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienicoconservativo;*
- c) *deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservato di cadaveri portatori di radioattività.*

CAPO V – SEPOLTURA DEI CADAVERI

Articolo 16 Obbligo del feretro individuale

1. I feretri devono recare una targhetta metallica, con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. I feretri in rapporto ai diversi tipi di sepoltura debbono avere le seguenti caratteristiche:

a) *per le INUMAZIONI non è consentito l'uso di casse in metallo o di altro materiale non biodegradabile.*

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso cond eccetto del Ministro per la Sanità, sentito il Consiglio Superiore della Sanità.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo del senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con idoneo mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di

sicura e duratura presa.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della Ditta costruttrice e del fornitore:

b) per le TUMULAZIONI in loculo o cripta le salme devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti prescritti per le casse destinate al trasporto all'estero o fuori Comune.

Le casse destinate alla tumulazione debbono essere private dei piedini metallici sottostanti, in modo che la cassa riposi in totale aderenza con il piano del loculo. E' consentito l'uso e l'applicazione di valvole destinate a fissare o neutralizzate i gas provenienti dalla putrefazione dei cadaveri, autorizzate dal Ministero della Sanità;

c) per il TRASPORTO FUORI COMUNE O ALL'ESTERO. le salme devono essere racchiuse in duplice cassa l'una in legno, l'altra in metallo.

La cassa metallica o che racchiuda quella di legno o che sia da questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco e tra le due casse al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.

Nel caso di feretri destinati all'inumazione la cassa metallica deve racchiudere quella di legno in modo che si renda agevole la rimozione di questa ultima.

A questo scopo è fatto obbligo agli operatori del settore di provvedere all'uso di casse metalliche che contengano quelle di legno ogni qualvolta il feretro debba essere inumato nel cimitero di questo comune. in caso di inadempienza il feretro non sarà accettato per l'inumazione.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto agli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0.660 mm. se di zinco, ed a 1.5 mm. se di piombo, le casse debbono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25.

Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della larghezza. tra loro saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di uno solo pezzo nel senso della lunghezza.

Nel caso che il coperchio sia costituito da più fasce che si trovino su piani diversi occorre che dette fasce siano costituite da tavole in un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa. comprese tra il fondo ed il coperchio. dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza. congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti e laterali saranno parimenti riunite tra loro e saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm.

Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm.

Il fondo sarà inoltre assicurato con buon mastice.

La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm. saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.

Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

2. Per il trasporto da un Comune ad un altro, che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'articolo 25 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e sempre che il

trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente o con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

Articolo 18 **Chiusura del feretro**

1. L'esecutore della chiusura del feretro è tenuto a compilare e sottoscrivere, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione, su apposito modulo fornito gratuitamente, dal Comune, da cui risulti il tipo di sepoltura a cui il feretro sia stato destinato, la rispondenza del feretro e del modo con cui è stata eseguita la chiusura alle caratteristiche di cui al presente regolamento, al D.P.R. 10 settembre 1990. n. 285 e ad ogni altra disposizione vigente in materia.

2. La dichiarazione di cui sopra viene allegata a cura dell'incaricato di cui al primo comma al permesso di sepoltura e al permesso del Sindaco al trasporto del cadavere per essere consegnati al custode del cimitero.

3. A tale scopo l'operatore di cui al primo comma deve comunicare anticipatamente alla U.S.L. l'ora esatta, il giorno ed il luogo in cui verrà effettuata la chiusura del feretro, nonché il tipo di sepoltura a cui è destinato.

4. E' vietato, procedere alla chiusura del feretro prima, dell'ora stabilita dal Medico Necroscopico quale termine del periodo di osservazione.

5. Una volta che il feretro sia stato chiuso, salvo diversa disposizione dell'Autorità Giudiziaria, non se ne potrà procedere alla riapertura. Detta norma si applica anche ai feretri provenienti da altri Comuni o Stati Esteri, salvo i casi nei quali i feretri siano predisposti in modo tale da consentire la visione del cadavere pur garantendo la perfetta tenuta del feretro stesso.

CAPO VI – TRATTAMENTI CONSERVATI ED ANTIPUTREFATTIVI

Articolo 19 **Trattamenti conservati e antiputrefattivi**

1. Le imbalsamazioni devono essere autorizzate dal Sindaco ed eseguite trascorso il periodo di osservazione sotto il controllo dell'Unità Sanitaria Locale.

2. Il trattamento antiputrefattivo è eseguito dal medico necroscopo nominato dall'Unità Sanitaria Locale e da altro personale tecnico da lui delegato e dopo che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto secondo le modalità di cui all'articolo 32 del D.P.R. n. 285/1990.

Articolo 20 **Trattamenti antiputrefattivi** **Disposizioni particolari per trasporto fuori Comune**

1. Per il trasporto fuori del territorio di competenza dell'U.S.L. 27 "Colline Metallifere" nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre. le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nella corporea coopero di almeno 500 cc. di formalina FU.

2. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, colo mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le ore 48 dal decesso.

3. Le prescrizioni del seguente, articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti ai trattamenti di imbalsamazione.

4. La certificazione relativa deve essere allegata agli altri documenti.

CAPO VII – TRASPORTO DI CADAVERI

Articolo 21 Trasporto di cadaveri

1. Salvo il caso previsto dal successivo articolo 22, le spese per il trasporto e la consegna dei cadaveri effettuata con carri chiusi, rispondenti a quanto previsto dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e riconosciuti idonei dall'USL competente, sarà a carico dei familiari o aventi causa.

2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che causato la morte.

3. Quando dalla denuncia della causa di morte, risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'USL competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuate osservando le necessarie misure protettive, di volta in volta prescritte, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

4. Il corteo deve di regola seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero nonché direttamente dall'abitazione al cimitero qualora non vengano eseguite funzioni religiose.

5. Il Sindaco determina l'onorario per il trasporto dei cadaveri, le modalità e i percorsi consentiti.

Articolo 22 Casi di gratuità (Cassa, trasporto, ecc.)

1. Il trasporto del feretro viene eseguito nel modo più semplice a spese del Comune in caso di persone morte in stati di indigenza o quando non sia possibile reperire chi ne assuma il carico.

2. In tal caso il Comune si può assumere, se non è possibile provvedere altrimenti, anche la spesa del feretro ad altre spese eventualmente necessarie, salvo rivalsa nei confronti degli eredi del defunto.

Articolo 23 Autorizzazione al trasporto

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere o di resti mortali, deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco.

2. Tale autorizzazione deve essere consegnata al custode del cimitero che è tenuto alla sua conservazione, assieme al permesso di seppellimento.

3. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali, o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco.

Articolo 24 Trasporto di salma fuori comune

1. Il trasporto di salma fuori Comune deve essere autorizzato dal Sindaco con apposito provvedimento.

2. Chi chiede il trasporto di salma fuori dal Comune deve farne domanda al Sindaco allegandone il certificato di morte.

3. L'incaricato del trasporto dovrà essere munito dell'autorizzazione a trasportare la salma fuori Comune.

4. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il provvedimento anzidetto deve restare in consegna al vettore.

5. Del suddetto trasporto fuori Comune si dà avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita.

6. Per Le salme provenienti da altri Comuni, il trasporto può essere effettuato direttamente al cimitero, oppure presso l'abitazione del defunto e da lì al cimitero come previsto negli articoli precedenti.

7. Il ricevimento della salma al cimitero è regolato dal custode ed è disciplinato con ordinanza del Sindaco che determina l'orario di accogliibilità dei trasporti.

8. All'arrivo al cimitero il custode accerta la regolarità dei documenti e la rispondenza delle caratteristiche del feretro a quelle per la sepoltura cui è destinato, ritirando e conservando, sotto la propria responsabilità, tutti i documenti di accompagnamento, come specificato negli articoli precedenti.

Articolo 25

Trasporto di salma da e per l'estero

1. Per il trasporto di salma da e per l'estero si applicano le norme previste dagli articoli 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ed altre disposizioni di legge eventualmente vigenti.

Articolo 26

Trasporti di salma fuori comune o all'estero - Malattie infettive diffuse

1. Per i morti di malattie infettive diffuse. di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto fuori Comune o all'estero può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, seguendo le prescrizioni precedentemente indicate nell'articolo 17 ad eccezione dell'ultimo comma dello stesso articolo.

2. Ove tale prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzidetta, può essere concessa solo dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele, che caso per caso, saranno determinate dal Funzionario Medico all'uopo preposto dall'USL.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri per l'estero quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto dal primo comma.

Articolo 27

Trasporti di salme per la cremazione

1. Il trasporto di salme da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto alla autorizzazione del Sindaco.

Articolo 28

Trasporto ossa umane e resti mortali

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

2. Le ossa umane ed i resti umani assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassette di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldate a fuoco, portanti il nome e

cognome del defunto. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto a cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'identificazione del luogo e della data in cui sono rinvenuti.

CAPO VIII – CONSEGNA DE CADAVERI AL CIMITERO

Articolo 29 Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;*
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso in vita la residenza;*
- c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esse, ma aventi il diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Comune stesso;*
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento;*
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.*

2. I cadaveri delle persone che, non residenti nel Comune all'atto del decesso, risultavano però esservi nate o avendo avuto in esso un periodo di residenza in vita, possono essere ricevuti nel cimitero, previa apposta richiesta al Sindaco.

CAPO IX – CIMITERI COMUNALI – PIANO REGOLATORE DEL CIMITERO

Articolo 30 Cimiteri comunali

1. Il Comune dispone per il seppellimento e la custodia dei cadaveri di un cimitero comunale del Capoluogo.

2. Per la costruzione, ampliamento, sistemazione del cimitero comunale si osservano le disposizioni del regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 31 Vigilanza sull'ordine e manutenzione

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri spettano al Sindaco.

2. Il coordinatore sanitario dell'USL controlla il funzionamento del cimitero, e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 32 Addetti ai servizi cimiteriali

1. La custodia dei cimiteri è effettuata dal personale previsto dalla pianta organica del Comune.

2. Il custode del cimitero, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione prescritta e la allegata documentazione. Inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare vidimato dal Sindaco:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui sopra, l'anno, il giorno e l'ora di inumazione, il numero arabo portato dal cippo e le altre indicazioni necessarie ad individuare la sepoltura e il numero di ordine della bolletta di seppellimento;*
- 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con*

l'indicazione del sito dove sono stati sepolti;

3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'identificazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dalla autorizzazione del Sindaco;

4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri, ceneri ecc.

Articolo 33 Registro cimiteriale

1. Per ogni cimitero il registro indicato nell'articolo precedente deve essere tenuto sempre rigorosamente aggiornato e presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo.

2. Un esemplare del medesimo deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il cimitero.

Articolo 34 Camera mortuaria

1. Il cimitero comunale è dotato di una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

2. La camera mortuaria deve essere illuminata o ventilata per mezzo di grandi finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero.

3. Le pareti di essa, fino, all'altezza di m. 2. devono essere rivestite in lastra di marmo o altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacata a cemento ricoperto di vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile, il pavimento costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile. debba essere disposto in modo assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

4. La camera deve essere munita di acqua corrente e di lavandino.

5. Il pavimento e le pareti dovranno essere lavati dopo ogni deposito di salme con soluzione disinfettante.

Articolo 35 Sala per autopsie

1. La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria.

2. Nella sala, munita di idonea illuminazione, vi deve essere un tavolo anatomico, in gres, o in ceramica, o in marmo, o in ardesia, o in pietra artificiale ben levigata o in metallo. Il tavolo deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi ardesia per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

3. Ove possibile per l'esistenza dei requisiti sopra riportati potrà essere destinata a sala per autopsie anche la camera mortuaria.

Articolo 36 Ossario comunale

1. Presso il cimitero comunale è allestito un ossario consistente in un manufatto, destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o estumulazioni non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.

2. Questo ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

3. Nell'ossario comune potranno essere immessi i resti ossei rinvenuti nel territorio comunale, dei quali non sia possibile l'identificazione.

Articolo 37 Cinerari

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2. Presso il cimitero viene riservato il 5% dei loculi a ossario per accogliere queste urne. Le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali privati.

3. Le dimensioni massime delle urne sono corrispondenti a quelle delle cassette di zinco per la raccolta dei resti negli ossari.

4. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 23, 27 e 28, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

5. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo ed in forma collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale modo di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

6. La consegna dell'urea cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da che prendere in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.

7. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Articolo 38 Planimetria dei cimiteri

1. Gli uffici comunali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 del cimitero comunale, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano sorti nuovi cimiteri o quando a quello esistente siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

3. Dalle planimetrie devono risultare i vari settori di seppellimento per inumazioni di salme in fosse comuni. e per costruzioni di loculi.

4. Ogni settore deve essere suddiviso in file contraddistinte da numerazione progressiva e ciascuna fila suddivisa in tante fosse o aree di sepoltura ordinatamente numerate.

La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio stimata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio. l'area viene calcolata proporzionalmente.

5. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

6. Nell'area di cui ai commi precedenti non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

- a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;*
- b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;*
- c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;*
- d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.*

7. Nel cimitero possono essere previsti settori particolari per l'inumazione di salme di fanciulli e di feti.

CAPO X - SISTEMI DI SEPOLTURA

Articolo 39 Specie di sepolture

1. Le sepolture possono essere comuni o private e si distinguono per tumulazione e inumazione.

2. Sono sepolture comuni le fosse per inumazione assegnate gratuitamente a chi non richieda il seppellimento in speciali categorie.

3. Sono sepolture private tutte quelle che vengono concesse a richiesta dagli interessati previa pagamento di una somma stabilita dall'Amministrazione comunale con apposito separato regolamento.

4. L'Amministrazione comunale può costruire speciali colombari con loculi o nicchie da dare in concessione secondo i prezzi stabiliti dalla Amministrazione comunale con apposito atto separato.

Articolo 40 Utilizzazione dei campi di inumazione

1. Nei campi di inumazione per fosse comuni l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Articolo 41 Cippi indicativi delle fosse

1. Ogni fossa nei detti campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo a cura del Comune verrà applicata una targhetta con indicazione del nome e cognome del defunto e della data del seppellimento.

3. Nel caso in cui l'ornamento della tomba sia installato a cura dei congiunti del defunto, detto ornamento dovrà essere conforme alle seguenti disposizioni:

- i manufatti itinerari dovranno avere ingombro in pianta di cm. 180 x 70. l'allineamento per le altre tombe dovrà essere fornito dal personale in servizio al cimitero;*
- al contorno della fossa è consentita la posa in opera di lastre verticali di spessore massimo di cm. 6 e l'altezza fuori terra di cm. 18, le testate non possono avere altezza superiore a cm. 80 fuori terra;*
- è consentita la parziale copertura della fossa con materiale impermeabile a condizione che*

- complessivamente non venga interessata una lunghezza superiore a cm. 40;*
- *è consentita la posa in opera dei materiali poggiandoli su eventuali elementi di ripartizione al contorno della fossa, non è consentito di procedere alla muratura nei vari elementi nelle zone a contatto col terreno;*
 - *non è consentita la posa in opera di lastre, anche se semplicemente appoggiate sul terreno, al di fuori dello spazio delimitato di contorno;*
 - *all'interno dello spazio delimitato dalle lastre di contorno è fatto divieto di porre in opera materiali che impediscono la naturale penetrazione delle acque meteoriche.*

Articolo 42 **Escavazione e ricolmo delle fosse**

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e dopo che via sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Articolo 43 **Larghezza delle fosse**

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distarne l'una dall'altra m. 0,50 da ogni lato.

2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

3. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Articolo 44 **Modalità per le concessioni private**

Fatte salve le disposizioni speciali contenute nell'apposito regolamento che disciplina le sepolture private devono essere osservate le seguenti prescrizioni contrattuali.

1. Tutte le sepolture private vanno fatte a titolo di concessione amministrativa di bene demaniale e non di alienazione.

2. Con essa il Comune conferisce al privato il diritto d'uso temporaneo, di una determinata opera, costruita dal Comune.

3. Per ottenere la concessione di loculi o di ossari, gli interessati devono inoltrare al Sindaco apposita richiesta.

4. Il diritto d'uso è concesso dall'Amministrazione mediante regolare contratto di concessione a spese del concessionario previo pagamento del prezzo stabilito nella tariffa comunale.

5. Tale prezzo è comprensivo anche delle spese di muratura per la chiusura definitiva del loculo e del marmo frontale.

6. Le tariffe vengono stabilite dall'Amministrazione comunale in base al costo di costruzione ed a ragioni di opportunità economica del servizio.

7. La concessione di sepoltura privata, è fatta, ed è conservata subordinatamente all'osservanza, da parte del concessionario, delle norme di legge e di regolamento, delle tariffe attuali e future in materia di polizia mortuaria e di cimiteri, nonché delle disposizioni

particolari relative alle singole specie di concessione, quali risultano dal regolamento e dall'apposito atto di concessione.

8. In particolare l'uso della sepoltura deve essere nei limiti prestabiliti dall'atto di concessione, evitando in specie di farne oggetto di lucro o di speculazione.

9. E' ogni caso vietato, pena la decadenza della concessione, la cessione o trasmissione a terzi del dritto d'uso, sotto qualsiasi titolo a forma.

10. In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, l'area o quant'altro concesso in uso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi ecc., anche per le opere eventualmente compiute per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'articolo 934 del vigente Codice Civile.

Articolo 45 **Concessioni speciali gratuite**

1. Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, fuorché per accogliere la salma di persona per la quale, a cagione di particolari benemerenze, sia tale onoranza deliberata dalla Giunta comunale.

2. Nel caso di rinuncia, da parte dei familiari, alla concessione d'uso di un loculo o di Cappella costruita su area concessa in perpetuo, il loculo o la Cappella torneranno in piena ed esclusiva disponibilità del Comune e l'Amministrazione concederà gratuitamente un numero di ossari pari alle salme tumulate nei loculi suddetti.

3. La nuova concessione avrà la durata di 40 anni decorrenti dalla data della concessione.

Articolo 46 **Tumulazioni temporanee**

1. Il Sindaco in casi eccezionali e solo per cause di forza maggiore, può autorizzare la tumulazione temporanea di una salma in un proprio loculo del cimitero comunale o in loculi già concesso a persone in vita. previa autorizzazione del concedente ed impegno del concessionario a traslare la salma al momento della comunicazione della disponibilità di idonei loculi.

2. Alle concessioni dei loculi cimiteriali per la tumulazione definitiva delle salme "in sosta" viene praticato il prezzo vigente al momento della concessione.

3. Nel caso in cui il concessionario non provveda a richiedere la concessione di loculo per la tumulazione definitiva, l'Amministrazione comunale, entro 30 giorni dalla diffida, provvederà d'ufficio alla inumazione delle salme "in sosta" con rivalsa delle spese sostenute sul concessionario.

Articolo 47 **Doveri del concessionario di sepoltura**

1. Il concessionario ed i suoi successori, sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene ed a rimuovere eventuali abusi.

2. In caso di inadempienza a tali obblighi o nel caso di morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti percolanti. previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra anche per pubbliche affissioni.

3. Quando la diffida di cui al comma precedente sia risultata infruttuosa, le concessione sono soggette a revoca. Il provvedimento di revoca è disposto con deliberazione

della Giunta municipale ed è notificato agli aventi causa ed agli eventuali successibili per mezzo del messo comunale, ovvero, quando ciò non sia possibile, mediante pubblico manifesto da affiggere all'albo pretorio, agli ingressi dei cimiteri comunali ed in altri luoghi pubblici del Comune per la durata di mesi 2.

4. Gli interessati hanno trenta giorni di tempo dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione del manifesto per presentare le proprie opposizioni.

5. Trascorsi i termini di cui sopra senza che siano state presentate opposizioni, il Sindaco, sentito il medico necroscopico della USL, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri e provvederà alla collocazione dei relativi resti mortali secondo le norme previste nel presente regolamento.

Tutti materiali e le opere e quant'altro ornamento ed attrezzatura funebre passano in proprietà del Comune.

Articolo 48 **Caratteristiche dei loculi**

1. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

2. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il più diretto accesso al feretro.

3. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

4. Lo spessore delle pareti dei loculi deve essere di almeno 40 cm., tranne che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni in cemento armato. In questi casi tanto le solerte che i tramezzi devono avere uno spessore non inferiore a cm. 10 e debbono essere adottati i sistemi necessari per tenere la struttura impermeabile a liquidi e a gas.

5. E' permessa la costruzione dei colombari con loculi prefabbricati, ma dette celle dovranno essere realizzate in un unico getto di cemento armato di spessore non inferiore a cm. 5, il getto dovrà essere vibrato e dovrà risultare impermeabile ai liquidi e ai gas.

6. L'unione fra gli elementi scatolari delle celle o loculi dovrà essere costituita da una armatura verticale ed orizzontale annegata in un getto di calcestruzzo non inferiore a cm. 5.

7. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.

8. Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l'interno ad evitare uscita di liquidi.

9. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm. 15. sempre in intonacata nella parte esterna.

10. E' permessa anche la chiusura con elemento di cemento amato vibrato di spessore non inferiore a cm. 3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.

Articolo 49 **Loculi ossari**

1. Per la conservazione dei resti mortali provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e che le famiglie non intendono collocare nell'ossario comune vengono concessi appositi loculi ossari.

2. In ogni loculo ossario non possono che essere collocati che i resti di una salma. Tali resti devono essere raccolti in cassette di zinco, di spessore non inferiore ai mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

3. Fermo restando quanto stabilito dall'ultimo comma del precedente articolo 44 può

essere concessa l'autorizzazione a tumulare in un loculo resti mortali raccolti nella cassetta di cui sopra, congiuntamente alla salma al momento della tumulazione della stessa, previa domanda degli interessati.

4. Comunque non è possibile riunire nello stesso loculo più di una salma e di un resto mortale.

5. L'autorizzazione a riunire i resti mortali come sopra verrà concessa per la stessa durata nel tempo del contratto di concessione del loculo cui si fa riferimento.

6. L'autorizzazione di cui sopra non è soggetta al pagamento della tariffa di concessione, mentre ogni altra spesa per l'acquisto di cassette di zinco o altro sarà a carico del richiedente.

Articolo 50 Cappelle private

1. Per la tumulazione nelle cappelle private occorre il permesso di seppellimento e l'autorizzazione del Sindaco al trasporto.

2. Il diritto d'uso di tali cappelle è riservato alla persona del concessionario ed alla categoria di familiari da egli designati al momento della concessione, fino a completamento della capienza del sepolcro.

3. Per quanto riguarda la costruzione di cappelle private si rimanda a quanto determinato dal D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990.

Articolo 51 Ornamento delle tombe

1. Lapidi, croci, epigrafi, od altra segni funerari da apportare ai loculi o agli ossari devono essere di caratteristiche, forme e contenuto conformi a quanto stabilito dalla Giunta comunale.

2. Ogni variazione deve essere preventivamente approvata dalla Giunta comunale ed autorizzata dal Sindaco.

3. E' altresì vietata l'apposizione di cancelli o di altri divisori di qualunque materiale e di qualsiasi forma fra tomba e tomba.

4. Ogni ornamento sia stabile che provvisorio per i loculi e gli ossari dovrà essere contenuto entro l'inquadratura della lapide e non potrà avere una sporgenza superiore a 20 cm.

5. E' vietato collocare sul pavimento dei loggiati cassette, vasi di fiori, o qualsiasi altro oggetto che ostacoli il passaggio ed i lavori di normale manutenzione del cimitero.

Articolo 53 Esumazioni straordinarie

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremare.

2. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Funzionario Medico nominato dall'U.S.L. e del custode.

Articolo 54
Divieti di esumazioni straordinarie

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziari non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre;*
- b) quando trattasi della salma di persona morta per malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano trascorsi due anni dalle morte e il Funzionario Medico nominato dalla Unità Sanitaria Locale dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.*

Articolo 55
Deposito delle ossa esumate

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non presentino domanda di raccogliere per deporle in loculi ossari posti entro il recinto dei cimitero ed avuti in concessione o a deporli in loculi secondo quanto previsto dall'articolo 49.

2. Nel caso che, al momento della esumazione ordinaria per compimento del periodo prescritto, venga riscontrata una non completa mineralizzazione della salma, la fossa viene ricolmata e la esumazione ripetuta al successivo ciclo di rotazione.

Articolo 56
Avvisi di scadenza

1. L'Amministrazione avvertirà con pubblico avviso delle esumazioni ordinarie da eseguire.

Articolo 57
Estumulazioni

1. Le salme tumulate in loculo si possono estumulare in via ordinaria alle rispettive scadenze, ed in via straordinaria, in ogni tempo, a richiesta dei familiari, con autorizzazione del Sindaco, quando sia disposta una diversa sistemazione.

2. Il Funzionario Medico dell'U.S.L. che deve assistere a tali operazioni, constata la perfetta tenuta del feretro e dichiara che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

3. Qualora il personale della U.S.L. constati la non perfetta tenuta del feretro può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

4. Le estumulazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.

5. Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli precedenti.

6. Le salme che, alla scadenza ordinaria, risultino indecomposte, salvo che sia stata rinnovata la concessione, sono trasferite in campo comune, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

7. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato a termine minimo di cinque anni.

8. Nel caso che si verifichi la totale mineralizzazione della salma, su richiesta degli interessati, i resti possono essere raccolti e racchiusi in apposite cassette di zinco, per essere tumulati in loculi ossari.

9. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere

entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato in loculo al momento della tumulazione.

10. Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del Codice Penale.

Articolo 58

Rinvenimento di materiali ed integrità dei resti

1. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale in esumazione e estumulazione sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

2. Sia nelle esumazioni, sia nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte della salma, o suoi indumenti od oggetti salvo su ordini dell'Autorità Giudiziaria.

3. I familiari i quali ritengono che le salme da esumare abbiano oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono dare avviso all'Ufficio comunale competente prima della esumazione e possibilmente intervenire all'esumazione stessa.

Articolo 59

Recupero oggetti preziosi o ricordi

1. Gli oggetti di valore o di particolare interesse, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, saranno accantonati a cura del servizio cimiteriale e rimarranno a disposizione dei legittimi proprietari per un anno.

2. E' assolutamente vietato al custode del cimitero che esegue l'esumazione e l'estumulazione di appropriarsi di oggetti rinvenuti o comunque appartenenti alle tombe.

3. I familiari che, in occasione delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie siano interessati al recupero di materiali, oggetti, parti decorative delle tombe o dei loculi, devono presentare apposita domanda all'Amministrazione comunale prima che sia dato inizio alle opere di esumazione od estumulazione. Qualora non vi siano richieste dei familiari, tutti i materiali risultanti dalla esumazione rimangono di proprietà dell'Amministrazione.

4. Qualora non possa essere effettuata l'esumazione ordinaria le spese per la eventuale risistemazione delle tombe sono a totale carico dei familiari.

CAPO XI- REGOLAMENTAZIONE ACCESSO AL CIMITERO

Articolo 60

Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco ed affisso all'ingresso.

Articolo 61

Ingresso al cimitero

1. L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni. E' fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli usati dai portatori di handicap.

Articolo 62

Riti religiosi

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, della chiesa Cattolica o di altre confessioni, sia per il singolo o per la generalità dei defunti, purché non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano.

Articolo 63
Comportamento del Pubblico nel Cimitero

1. All'interno del cimitero è vietato

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre biciclette, armi da caccia, cani od altri animali, cose irriverenti; introdurre ceste o involti salvo che contengano oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
- c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine e ricordi, ornamenti, lapidi e comunque è obbligo rispettare nel modo più assoluto le tombe altrui;
- d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fiori dagli appositi cesti o spazi;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli o suoi monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi nodo i visitatori, ed specie fare loro offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini di ogni sorta, tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h) prendere fotografia dei cortei, di operazioni funebri, di opere funerarie senza preventiva autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) introdursi nel cimitero o soffermarsi all'ingresso per questuare;
- m) assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

CAPO XII - COMITI DEGLI ADDETTI AI SERVIZI CIMITERIALI

Articolo 64
Compiti degli addetti ai servizi cimiteriali

1. Compete al custode oltre quanto già affermato nel presente regolamento:

- a) ritirare per ogni feretro ricevuto, e conservare presso di sé, il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di incassatura di salma o di resti mortali;
- b) tenere costantemente aggiornato il registro, in duplice esemplare, di cui all'articolo 33 del presente regolamento;
- c) sorvegliare i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo ed osservazione;
- d) provvedere alla escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla sepoltura delle salme nelle fosse comuni;
- e) eseguire l'inumazione e la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
- f) provvedere alle esumazioni e alle estumulazioni ordinarie;
- g) eseguire e/o assistere alla presenza del Medico dell'U.S.L. alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie, nonché occorrendo, assistere gli incaricati delle autopsie che vengono eseguite nel cimitero, provvedendo per le occorrenti esumazioni o estumulazioni, lavacri, disinfezioni ecc.;
- h) raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa dei cadaveri esumati o estumulati;
- i) tenere aggiornata, la numerazione delle tombe del campo comune;

- l) verificare il rispetto di quanto stabilito dagli articoli 41 e 54 e vietare all'interno dei cimiteri l'esecuzione di ogni altro lavoro, in assenza di autorizzazione scritta rilasciata dagli uffici comunali su incarico del Sindaco e della Giunta;*
- m) provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe e. in genere, alla nettezza di tutto il cimitero e della zona pertinente, nonché alla cura delle relative piante, siepi e fiori.*
- n) custodire agli attrezzi posti al servizio del cimitero;*
- o) segnalare ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;*
- p) denunciare immediatamente al Sindaco qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel cimitero, o qualsiasi altro tipo di violazione a norme di regolamento riscontrata;*
- q) rimettere entro il mese di maggio di ciascun anno all'ufficio municipale una nota delle riparazioni occorrenti per la conservazione degli arnesi, ferri, attrezzi, dei fabbricatori del cimitero, muri di cinta. viali, piante, accompagnandola di tutte le osservazioni che a tale riguardo riterrà opportuno.*

2. Indicherà, inoltre, le riparazioni occorrenti alle sepolture, lapidi o monumenti privati, essendo la manutenzione di questi a carico dei concessionari ai fini di quanto previsto dall'articolo 47.

CAPO XIII - SANZIONI

Articolo 65 Sanzioni

1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altra legge o regolamento dello Stato e quando non siano punibili ai sensi del regolamento di Polizia Mortuaria. emanato con D.P.R. n. 285/1990. Sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa il cui importo viene stabilito di volta in volta dal Sindaco, secondo quanto previsto dalla legge n. 689 del 21 novembre 1981, in merito all'articolo 107 del Testo unico di Legge comunale e Provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

CAPO XIV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 66 Concessioni private perpetue e a tempo determinato anteriori al Regolamento

1. Le concessioni rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. ed allora quando i concessionari non ottemperino alle condizioni espresse all'articolo 47 del presente regolamento.

Articolo 67 Abrogazioni precedenti disposizioni

1. Il presente regolamento abroga le disposizioni contenute nel precedente regolamento e negli altri atti in materia anteriori al presente.

2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico sanitario, contenute nel Regolamento municipale d'igiene, non contemplate nel presente ed il regolamento per la concessione di sepolture private.

3. L'entrata in vigore decorre dalla scadenza della pubblicazione dell'albo, dopo intervenuta l'approvazione degli organi di controllo.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si richiamano le disposizioni contenute nel Regolamento di polizia Mortuaria, D.P.R. 285/1990 e nel T.U.L.S. 27 luglio 1934, n. 1265.